



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 927 del 13/11/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL VCO E MEDICAH24 SRL PER LA  
COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ  
FORMATIVE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Pizzi Laura

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025

### **Premesso che:**

- Pediacoop Soc. Coop. con sede in Via Romita n. 18, 28845 Domodossola (VB), (C.F./P.I.: 02465290035) in data 16.10.2023 ha stipulato con Provincia Italiana di San Maurizio dell'Istituto della Carità Rosmini, con sede in Via Colli n. 19, 10129 Torino (TO) (C.F./P.I.: 01690750011), contratto di locazione avente ad oggetto una porzione dell'immobile detto Collegio Mellerio Rosmini sito in Domodossola (VB), via Rosmini n. 24 iscritto al Catasto degli immobili al F. 40, part. 91 sub. 10, registrato all'Agenzia delle Entrate col n. 023890-serie 3T, poi risolto contestualmente al perfezionamento del contratto sottoscritto in data 01.02.2025, registrato all'Agenzia delle Entrate n. 003056-serie 3T acquisito agli atti, che annulla e sostituisce il precedente contratto;
- l'art. 8 del summenzionato contratto di locazione sottoscritto in data 01.02.2025 consente a Pediacoop Società Cooperativa di sublocare solo a MedicaH24 srl i locali presi in locazione, anche parzialmente, purché gli stessi siano destinati all'esclusivo uso di formazione professionale ed accademica, attività culturali e di promozione per lo sviluppo sociale;
- Pediacoop Soc. Coop. e MedicaH24 srl hanno regolato i reciproci rapporti in relazione all'uso dei locali del Collegio Mellerio Rosmini in virtù di Contratto di servizi e messa a disposizione di spazi attrezzati, sottoscritto in data 13.01.2025, non soggetto a registrazione;
- alla luce di quanto previsto alla lettera b) delle Premesse del Contratto di servizi e messa a disposizione di spazi attrezzati, Pediacoop espressamente autorizza MedicaH24 srl a concedere gli spazi locati in uso a soggetti terzi, a titolo oneroso, ovvero gratuito, previa comunicazione in forma scritta da inviare a mezzo PEC;

### **dato atto che:**

- MedicaH24 srl si occupa di attività formative per Medici regolarmente iscritti all'ordine di appartenenza competente per territorio, attraverso docenti propri o comunque dalla medesima incaricati, e necessita di accreditamento ECM per i corsi svolti;
- ASL VCO, per il tramite della SOS Formazione, in staff alla Direzione Generale, ha tra i propri compiti istituzionali l'attività di rilevazione del fabbisogno formativo, la redazione del Piano Formativo Aziendale, la gestione delle iniziative di Formazione Permanente del personale e il sistema di accreditamento ECM;

### **rilevato che:**

- la SOS Formazione, per una più efficiente programmazione delle attività formative, necessita di spazi e aule didattiche nel territorio di Domodossola;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- ASL VCO e MedicaH24 srl intendono collaborare per realizzare iniziative formative a beneficio del personale sanitario di entrambe le Parti, condividendo esperienze e know how e mettendo in sinergia le reciproche competenze e risorse logistiche e strumentali;

**dato atto che:**

- MedicaH24 srl, in ossequio a quanto prescritto dalla lett. b) delle premesse del contratto di servizio sottoscritto il 13.01.2025, in data 29.09.2025 ha comunicato a mezzo PEC a Pediacoop Soc. Coop. l'intenzione di concedere in uso a titolo gratuito ad ASL VCO i locali del Collegio Mellerio Rosmini, sito in Via Rosmini n. 24 a Domodossola, al fine di organizzare corsi ECM per figure professionali in ambito sanitario e nella medesima data Pediacoop Soc. Coop. ha prestato il proprio assenso (prot. n. 70911 del 21.10.2025);
- la collaborazione di cui trattasi è conforme a quanto previsto dai contratti vigenti di cui alle premesse del presente atto ed è in linea con la destinazione d'uso dei locali, rientrando le attività formative tra gli scopi culturali, accademici e di promozione dello sviluppo sociale;
- la presente convenzione configura un rapporto di collaborazione per il perseguimento di finalità istituzionali delle Parti;

**vista** la bozza di convenzione trasmessa in data 21.10.2025 dall'Avv. Francesca Modaffari che segue la pratica per conto di MedicaH24 srl;

**dato atto che** a seguito delle comunicazioni intercorse tra MedicaH24 srl e ASL VCO si è giunti alla condivisione dell'accordo nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);

**PROPONE**

- **di stipulare** la convenzione con MedicaH24 srl finalizzata a realizzare iniziative formative a beneficio del personale sanitario di entrambe le Parti, condividendo esperienze e know how e mettendo in sinergia le reciproche competenze e risorse logistiche e strumentali, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (AL01);

**di dare atto che:**

- a) la convenzione avrà validità dalla data di completa sottoscrizione e cessazione il 31.12.2027, con possibilità di rinnovo;
- b) la presente convenzione non comporta oneri a carico dell'ASL VCO, essendo a titolo gratuito sia l'uso dei locali concessi da MedicaH24 srl ad ASL VCO, sia l'accreditamento ECM garantito da ASL VCO.

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.**

**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERA**

- 1) di stipulare**, per le motivazioni in premessa ed ivi tutte richiamate, la convenzione con Medica H24 srl finalizzata a realizzare iniziative formative a beneficio del personale sanitario di entrambe le Parti, condividendo esperienze e know how e mettendo in sinergia le reciproche competenze e risorse logistiche e strumentali, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (AL01);
- 2) di dare atto che:**
  - a) la convenzione avrà validità dalla data di completa sottoscrizione e cessazione il 31.12.2027, con possibilità di rinnovo;
  - b) la presente convenzione non comporta oneri a carico dell'ASL VCO, essendo a titolo gratuito sia l'uso dei locali concessi da MedicaH24 srl ad ASL VCO, sia l'accreditamento ECM garantito da ASL VCO;
- 3) di affidare** alla SOS FORMAZIONE, in Staff alla Direzione Generale, gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
- 4) di dare atto che** la presente delibera, non soggetta a controllo preventivo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale.

	<b>CONVENZIONE TRA ASL VCO E MEDICAH24 SRL PER LA</b>	
	<b>COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVA</b>	
	<b>ORGANIZZATA DA PROVIDER ECM REGIONE PIEMONTE N. 114 - ASL VCO</b>	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- Pediacoop Società Cooperativa, con sede in Via Romita n. 18, 28845 Domodossola (VB),	
	(C.F./P.I.: 02465290035) in data 16.10.2023 ha stipulato con Provincia Italiana di San	
	Maurizio dell'Istituto della Carità Rosmini, con sede in Via Colli n. 19, 10129 Torino (TO)	
	(C.F./P.I.: 01690750011), in persona del Legale Rappresentante Don Papa Claudio	
	Massimiliano, nato a Milano (MI) il 13.01.1965 (C.F.: PPACDM65A13F205O) “Comunità	
	Rosminiana San Maurizio” contratto di locazione registrato al n. 023890-serie 3T, poi	
	risolto contestualmente al perfezionamento del contratto sottoscritto in data 01.02.2025,	
	registrato al n. 003056-serie 3T acquisito agli atti, che annulla e sostituisce il precedente	
	contratto;	
	- l'art. 8 del summenzionato contratto di locazione sottoscritto in data 01.02.2025 consente a	
	Pediacoop Società Cooperativa di sublocare a MedicaH24 srl i locali presi in locazione,	
	anche parzialmente, purché gli stessi siano destinati all'esclusivo uso di formazione	
	professionale ed accademica, attività culturali e di promozione per lo sviluppo sociale;	
	MedicaH24 srl ha in uso i locali siti in Via Rosmini n. 24, presso il Collegio Mellerio	
	Rosmini (iscritto al Catasto di Domodossola al F. 40, part. 91 sub. 10), in virtù di contratto	
	di servizi e messa a disposizione di spazi attrezzati, stipulato con Pediacoop in data	
	01.01.2024 sottoscritto in data 13.01.2025, non soggetto a registrazione;	
	- in forza di quanto previsto alla lettera b) delle premesse del contratto di servizi e messa a	
	disposizione di spazi attrezzati, Pediacoop Soc. Coop. autorizza MedicaH24 srl a concederli	
	in uso a titolo oneroso, ovvero gratuito, a soggetti terzi, previa comunicazione in forma	
	scritta da inviare a mezzo PEC;	
	1	

	<b>CONSIDERATO CHE</b>	
	- MedicaH24 srl si occupa di attività formative per Medici regolarmente iscritti all'ordine di	
	appartenenza competente per territorio, attraverso docenti propri o, comunque, dalla	
	medesima incaricati e necessita di accreditamento ECM per i corsi svolti;	
	- ASL VCO, per il tramite della SOS Formazione, in staff alla Direzione Generale, ha tra i	
	propri compiti istituzionali l'attività di rilevazione del fabbisogno formativo, la redazione del	
	Piano Formativo Aziendale, la gestione delle iniziative di Formazione Permanente del	
	personale e il sistema di accreditamento ECM;	
	- la SOS Formazione, per una più efficiente programmazione delle attività formative,	
	necessita di spazi e aule didattiche nel territorio di Domodossola;	
	- ASL VCO e MedicaH24 srl intendono pertanto collaborare per realizzare iniziative	
	formative a beneficio del personale sanitario di entrambe le Parti, condividendo esperienze e	
	know how e mettendo in sinergia le reciproche competenze e risorse logistiche e	
	strumentali;	
	<b>DATO ATTO CHE</b>	
	MedicaH24 srl, in ossequio a quanto prescritto dalla lett. b) delle premesse del contratto di	
	servizio sottoscritto il 13.01.2025, in data 29.09.2025 ha comunicato a mezzo PEC a	
	Pediacoop Soc. Coop. l'intenzione di concedere in uso a titolo gratuito ad ASL VCO i locali	
	del Collegio Mellerio Rosmini, sito in Via Rosmini n. 24 a Domodossola, al fine di	
	organizzare corsi ECM per figure professionali in ambito sanitario e nella medesima data	
	Pediacoop Soc. Coop. ha prestato il proprio assenso (prot. n. 70911 DEL 21.10.2025);	
	la collaborazione di cui trattasi è conforme a quanto previsto dai contratti vigenti di cui alle	
	premesse del presente atto ed è in linea con la destinazione d'uso dei locali siti presso il	
	Collegio Mellerio Rosmini in Via Rosmini n. 24 a Domodossola;	
	la presente convenzione configura un rapporto di collaborazione per il perseguimento di	
	2	

	finalità istituzionali delle Parti;	
	<b>TRA</b>	
	<b>L'Azienda Sanitaria Locale VCO</b> (Partita IVA n. 00634880033) legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Francesco Cattel domiciliato per la carica	
	presso la sede legale sita in Via Mazzini n. 117, CAP 28887, Omegna (VB)	
	(d'ora in poi denominata "ASL VCO")	
	<b>E</b>	
	<b>MEDICAH24 SRL</b> (CF/PI: 02727440063) legalmente rappresentata ai fini del presente atto	
	dal Dott. Fabrizio Comaita (nato a Domodossola il 11.03.1953 C.F. CMTFRZ53C11D332F)	
	domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Via Porlezza n. 8, Milano (MI)	
	(d'ora in poi "Società" oppure "MedicaH24")	
	congiuntamente denominate "le Parti"	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b><u>ART. 1 – OGGETTO</u></b>	
	a) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto e, pertanto,	
	vincolanti fra le parti;	
	b) MedicaH24 srl concede in uso ad ASL VCO i locali siti presso il Collegio Mellerio	
	Rosmini, in Via Rosmini n. 24, piano I, come evidenziato nella da piantina allegata al	
	presente atto per la realizzazione di attività formative ed eventi (convegni, giornate	
	studio, .....);	
	c) le aule messe a disposizione dovranno avere una capienza di minimo 10 e massimo 100	
	discenti, come risultante dal DVR e devono essere attrezzate con dotazioni tecniche ed	
	informatiche idonee allo svolgimento delle attività anche in modalità remota (computer,	
	videoproiettore, linea internet);	
	d) MedicaH24 srl metterà a disposizione un ufficio arredato e attrezzato per l'espletamento	
	3	



	delle attività amministrative, autorizzando sin d'ora espressamente ASL VCO a collocarvi	
	propria strumentazione, ritenuta necessaria, con oneri a proprio carico, anche per quanto	
	ottiene il materiale di consumo;	
	e) MedicaH24 srl fornirà al Referente della SOS Formazione formalmente individuato nel	
	verbale di consegna:	
	- le chiavi per poter accedere autonomamente ai locali di cui sopra;	
	- verbale dello stato dei luoghi ed elenco dei mobili ivi custoditi;	
	- documento unico di valutazione dei rischi (DVR) ed eventuale DUVRI;	
	- eventuale contratto di assicurazione dei locali (o indicazione del numero di polizza);	
	f) con la consegna delle chiavi, l'ASL VCO si assume tutti gli obblighi previsti nella	
	presente convenzione, ivi compresa la custodia dei locali;	
	g) i locali indicati nel presente articolo verranno utilizzati da Provider ECM Regione	
	Piemonte n. 114-ASL VCO per svolgere attività formative ed eventi a favore sia del proprio	
	personale che di soggetti terzi non dipendenti dell'ASL VCO medesima.	
	<b><u>ART. 2 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ</u></b>	
	a) ASL VCO nello svolgere le attività formative presso i locali sarà completamente	
	autonoma e responsabile sia dei locali stessi sia di tutti i beni mobili ivi custoditi;	
	b) ASL VCO si impegna ad accreditare i corsi ECM organizzati autonomamente da	
	MedicaH24 srl. A tal fine MedicaH24 srl si impegna a trasmettere alla SOS Formazione la	
	documentazione necessaria all'accREDITamento dei corsi almeno 40 giorni prima	
	dell'esecuzione del corso, su modulistica fornita dalla SOS Formazione stessa;	
	c) le Parti convengono che la mancata o inesatta esecuzione degli obblighi derivanti dalla	
	presente convenzione da parte del rispettivo personale dà luogo a responsabilità solo in caso	
	di dolo o colpa grave.	
	<b><u>ART. 3 – CORRISPETTIVO</u></b>	
4		

	Il presente contratto deve ritenersi a titolo gratuito, sia relativamente all'uso dei locali	
	concessi da MedicaH24 srl ad ASL VCO, che in riferimento all'accreditamento ECM.	
	<b><u>ART. 4 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE</u></b>	
	ASL VCO garantisce al personale dipendente che partecipa a qualsiasi titolo all'attività	
	formativa presso i locali sopra individuati la copertura assicurativa per i rischi da	
	responsabilità civile verso terzi ed infortuni, compresi quelli in itinere e per l'utilizzo del	
	proprio mezzo di trasporto per trasferte.	
	L'assicurazione dei locali concessi in uso e dei beni mobili ivi custoditi è a carico di	
	Pediacoop Società cooperativa a norma dell'art. 9 del contratto di locazione sottoscritto in	
	data 01.02.2025, in forza del quale la stessa è tenuta a stipulare e mantenere in pieno vigore	
	per l'intera durata del contratto di locazione una polizza assicurativa All Risk che	
	comprenda: 1) tutti i danni dell'immobile, connessi all'uso dello stesso da parte del	
	conduttore; 2) la responsabilità civile verso terzi, inclusi, senza limitazioni, il locatore ed il	
	personale dipendente del conduttore.	
	<b><u>ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI</u></b>	
	ASL VCO si impegna ad utilizzare i locali concessi in uso da MedicaH24 srl esclusivamente	
	per lo svolgimento di attività formative e a non cedere a terzi l'utilizzo di detti spazi.	
	ASL VCO è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:	
	- assumere le responsabilità derivanti dall'utilizzo dei locali concessi, garantendo la custodia	
	degli arredi e di quant'altro ivi custodito;	
	- non modificare o manomettere le parti fisse degli immobili, delle strutture, degli impianti e	
	delle attrezzature multimediali utilizzate;	
	- non installare strutture o affiggere a porte o pareti locandine, manifesti o altro materiale	
	pubblicitario se non negli spazi previamente autorizzati;	
	- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e	
	5	

	dei lavoratori ivi compreso il rispetto della capienza massima dei locali e della segnaletica di	
	sicurezza;	
	- provvedere al riordino dei locali al termine delle attività;	
	- coordinarsi con il Referente di MedicaH24 srl per l'attuazione delle misure di prevenzione	
	e protezione relative ai rischi generici e specifici e rapportarsi con l'RSPP di MedicaH24 srl	
	per eventuali situazioni di pericolo delle quali si viene a conoscenza;	
	- conformarsi alle normative di salute pubblica.	
	MedicaH24 srl si impegna a garantire la manutenzione ordinaria dei locali e ad assicurare la	
	pulizia degli stessi.	
	<b><u>ART. 6 – PRIVACY</u></b>	
	Le Parti si impegnano al trattamento dei dati e dei documenti di cui vengano a conoscenza	
	ovvero entrino in possesso e in detenzione, per motivazioni esclusivamente, strettamente e	
	direttamente connessi all'attività svolta in virtù della presente convenzione, in ottemperanza	
	di quanto previsto dalla vigente normativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/16 e	
	s.m.i. e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Ai sensi del citato GDPR si rende noto che i dati	
	comunicati a soggetti terzi per la stipula della presente Convenzione, ai meri fini	
	strettamente connessi all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e per	
	le eventuali autorizzazioni necessarie, soprattutto in considerazione della natura societaria di	
	ASL VCO, saranno trattati anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in	
	materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità istituzionali. La conservazione dei dati soggiace, in ogni caso, al citato GDPR.	
	<b><u>ART. 7 – DURATA E RECESSO</u></b>	
	La presente convenzione ha validità dalla data di completa sottoscrizione e cessazione il	
	31.12.2027, con possibilità di rinnovo.	
	Entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso ex art. 2119 c.c. con preavviso di	
	6	

	almeno giorni 90, da inviare a mezzo di comunicazione pec agli indirizzi:	
	- Per ASL VCO: protocollo@aslvco.it	
	- Per MedicaH24: medicah24@pecaruba.it	
	fatte salve le disposizioni previste dall'art. 1453 c.c. e il disposto di cui all'art. 1218 c.c.	
	<b><u>ART. 8 – FORO COMPETENTE</u></b>	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno espresso	
	referimento alle norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile. Tutte le	
	controversie che potrebbero insorgere in merito al presente disciplinare e che non si possano	
	definire mediante accordo bonario, saranno deferite al foro di Verbania.	
	Eventuali inadempienze da parte dei contraenti nell'assolvimento degli obblighi derivanti	
	dalla presente convenzione, ovvero il mancato rispetto dei termini ivi stabiliti, devono essere	
	contestati per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo, previa formale	
	diffida l'adempimento in un termine non superiore a 15 giorni.	
	<b><u>ART. 9 – DISPOSIZIONI FISCALI</u></b>	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5,	
	39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico	
	del richiedente. Le spese di bollo sono assolte da entrambe le Parti ciascuno per quanto di	
	propria competenza.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della	
	L.241/1990.	
	PER ASL VCO	PER MEDICAH24 SRL
	Il Direttore Generale	Amministratore Unico e Legale Rappresentante
	Dr. Francesco Cattel	Dr. Fabrizio Comaita
	7	